

Regolamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Po

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO
VALLE PO
SANFRONT

REGOLAMENTO CONSORZIALE (1)

(1) Deliberato dall'Assemblea Consorziale in data 28-11-1957 con atto n. 12. - Approvato dalla Giunta provinciale Amministrativa nella seduta del 19-12-1957 con provvedimento n. 54239/5487).

Art. 1

Col termine "opera" contenuto nell'Art. 4 dello Statuto Consorziale, si intende non solo l'opera pubblica materiale, ma anche qualsiasi iniziativa intesa a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni del Bacino.

Art. 2

Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni Comunali interessate faranno pervenire alla Presidenza del Consorzio a corredo dell'elenco di cui all'Art. 4 dello Statuto i seguenti atti:

- a) copia della deliberazione consigliare di approvazione dell'elenco;
- b) relazione illustrativa di ogni singola opera, contenente fra le altre indicazioni l'esatta altimetria dell'area sulla quale sorgerà l'opera proposta, il suo presunto ammontare e l'importo degli eventuali contributi ottenuti per la sua esecuzione;
- c) corografia e planimetria per ciascuna opera.

Art. 3

Le spese di relazione sono a completo carico dell'Amministrazione proponente.

Le spese di progetto per le opere finanziate in tutto o in parte del Consorzio sono a carico del medesimo nella stessa percentuale di finanziamento dell'opera.

Art. 4

La Deputazione Amministrativa quando lo ritenga opportuno, può accertare mediante sopralluogo l'utilità dell'opera e la sua indifferibilità.

Art. 5

L'Amministrazione Consorziale può delegare l'Amministrazione Comunale interessata a curare l'esecuzione dell'opera ammessa al finanziamento. In tale caso provvede alla necessaria corresponsione dei fondi contro presentazione di stati di avanzamento e conti finali dei lavori relativi.

La ripartizione dei fondi annualmente a disposizione del Consorzio è fatta secondo le seguenti percentuali revisionabili ogni qualvolta lo richiedere almeno un terzo dell'Assemblea:

1° Gruppo 50%

Paesana	15%
Oncino	13%
Crissolo	12%
Ostana	10%

2° Gruppo 18%

Sanfront	7%
Barge	6%
Bagnolo P.te	5%

3° Gruppo 13%

Martiniana Po	5%
Gambasca	4%
Rifreddo	4%

4° Gruppo 9%

Brondello	3%
Revello	3%
Envie	3%

5° Gruppo 10%

Saluzzo	2%
Manta	2%
Piasco	2%
Pagno	2%
Verzuolo	2%

Tale riparto è peraltro puramente contabile perché ogni anno l'Assemblea destina i fondi

disponibili all'attuazione di una o più opere anche solo in uno o alcuni Comuni Consorziati, ai sensi della graduatoria prevista dall'Art. 5 dello Statuto e 11 del presente Regolamento.

Art. 7

Di regola possono essere proposte per il finanziamento opere da eseguirsi nel comprensorio consorziale e pertanto ad altezza minima di 500 metri sul livello del mare.

Eccezionalmente potrà essere concesso il finanziamento parziale a quelle opere che pur sorgendo ad altezza inferiore a quella indicata, fuori comprensorio, sono destinate direttamente a favorire le popolazioni residenti nel comprensorio consorziale. In tal caso la percentuale di finanziamento è in diretto apporto alla percentuale di detta popolazione rispetto ad altra, servita dall'opera erigenda e la proposta dovrà ottenere almeno i cinque sestimi di voti favorevoli dei votanti.

Art. 8

Può costituire titolo di preferenza per l'opera da finanziare l'avvenuta ammissione dell'opera stessa ai contributi statali previsti dalle vigenti leggi posteriormente al 1° gennaio 1957.

In tal caso il consorzio si limiterà ad integrare il contributo dello Stato fino alla copertura dell'intera spesa corrispondendo annualmente ai Comuni interessati i ratei maturati dei mutui accesi per l'esecuzione dell'opera.

Quando un Comune non fosse in condizioni garantire il finanziamento della quota parte di sua spettanza dei predetti mutui, l'assemblea Consorziale potrà adottare di volta in volta i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione dell'opera tenendo presente la sua ripercussione sull'economia del bacino

Art. 9

Le opere finanziate dallo Stato anteriormente all'esecutorietà del presente Regolamento e quelle che avendo i titoli per ottenere i contributi statali ai sensi di legge per i tre esercizi di seguito non fossero state ammesse ai benefici per mancanza di fondi disponibili da parte dello Stato, saranno tenute in considerazione per un finanziamento da parte del Bacino.

Art. 10

Almeno il cinque per cento dei fondi a disposizione del Consorzio dovrà essere destinato all'incremento del patrimonio agricolo del Bacino da attuarsi avvalendosi delle potenzialità delle fiere e dei mercati dei Comuni compresi nel Bacino e a

potenziare le attività assistenziali del Bacino (Ospedali, Convitti Alpini, Colonie)
Tale percentuale sarà revisionata ogni qualvolta verrà variato il riparto previsto dall'Art. 6.

Art. 11

Per consentire un'equa periodicità di finanziamento delle opere proposte dai singoli Comuni e favorire la necessaria perequazione distributiva, i fondi a disposizione sono ripartiti con i criteri fissati dal precedente art. 6.

L'utilizzo delle quote di riparto è disciplinato dall'ordine di precedenza stabilito con la graduatoria prevista dall'articolo 5 dello Statuto e pertanto nella formazione di detta graduatoria, l'Assemblea terrà conto delle opere proposte e dei fondi già utilizzati, di guisa che nel decennio ogni Comune ottenga finanziamenti di importo pari al totale degli accrediti attribuitigli.

Art. 12

Sono a carico dei singoli Comuni le diarie, le indennità di trasferta e i rimborsi spese sostenute dai propri membri per l'accesso dell'Assemblea alla sede del Consorzio.

Sono a carico del Consorzio i rimborsi spese e diarie dovuti ai Deputati amministrativi per i sopralluoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento e per il funzionamento della Deputazione.

Art. 13

E' in facoltà di consigli comunali nominare - scegliendolo nel proprio seno - oltre al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente.

Art. 14

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. E' in facoltà dei suoi membri farsi assistere dal segretario e dal tecnico del rispettivo comune.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa sono pubblicate agli Albi Pretori dei Comuni consorziati nei modi e nei termini di legge.

Art. 16

Il Presidente del Consorzio convoca e presiede la Deputazione Amministrativa.

Art. 17

Il segretario del Consorzio cura la tenuta del Registro delle deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione, stende la corrispondenza, compila i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente, nonché i mandati di pagamento e le reversali di cassa, assiste alle sedute degli organi amministrativi e adempie a quanto prescritto dalla legge. Tiene inoltre aggiornato un registro – partitario dei singoli Comuni per le quote attribuite ed assegnate.

Art. 18

Spetta all'Assemblea fissare il compenso dovuto al Segretario, al Tesoriere e al Tecnico.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano in quanto applicabili le disposizioni legislative vigenti per i Comuni e i Consorzi.

Il
Il Segretario Consorziale
Cav. CHIAFFREDO FERRATO
ERMINIO SACCO

Presidente